REP. 19 del 10.10.2018

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DIECI del mese di OTTOBRE nella Sede Municipale, TRA

- 1) COMUNE DI FICULLE, rappresentato dal responsabile del servizio QUINTAVALLE MARCELLA domiciliato per la carica presso l'Ente suddetto, che interviene in virtù dei poteri conferiti dal decreto sindacale n. 1/2017 da qui in avanti denominato "Comune",
- 2) ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "RAFFAELE LAPORTA" di Fabro rappresentato dal Dirigente Scolastico MARAVALLE CRISTINA da qui in avanti denominato "Istituto"
- 3) l'Associazione/Istituzione "CENTRO SOCIALE E CULTURALE PER ANZIANI DI FICULLE" con sede in Ficulle Borgo Garibaldi n. 38 C.F. 90004720554 Rappresentata dal legale rappresentante sig. AMONI Vincenzo MNAVCN57C28G148Q nato a Orvieto (TR) il 28.03.1957 residente in Ficulle da qui in avanti denominato "Concessionario";

VISTO il regolamento comunale per l'utilizzo dei locali scolastici approvato dal Comune di Ficulle con delibera consiliare n. del (se presente);

VISTO il regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici, approvato dall'Istituto Comprensivo di Fabro;

Premesso CHE:

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro valutando i contenuti dell'attività i iniziativa proposte in relazione:

Al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;

Alla natura del servizio prestato;

Alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

CHE l'Istituto Comprensivo ha concesso nulla osta per l'uso del seguente locale scolastico: PALESTRA COMUNALE (vecchia);

CHE il Comune di Ficulle ha autorizzato l'uso di detto locale da parte del concessionario;

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti stipulano quanto segue:

Art. 1) —In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario assume nei confronti del Comune e dell'Istituto i seguenti impegni:

- Utilizzare i locali in modo corretto e scrupoloso onde evitare ogni possibile danno all'immobile, agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature.
- 2. Rispettare, in ogni caso, le seguenti norme gestionali ai fini della sicurezza:
 - a. Le porte principale e di emergenza devono potersi aprire agevolmente durante l'uso della sala;
 - b. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale;
 - c. Lungo le vie di esodo non devono essere depositati materiali facilmente infiammabili;

- Osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- Sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dell'Istituto;
- Lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche, facendosi carico delle operazioni di pulizia dei locali utilizzati;
- 6. Segnalare tempestivamente qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali al Comune o all'istituzione scolastica: l'inosservanza di quanto stabilito I comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- 7. Corrispondere al Comune di Ficulle il rimborso spese previsto dall'atto di autorizzazione (uso gratuito per attività svolte a favore del Comune).

Art. 2) — Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione scolastica e il comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte del concessionario che è tenuto a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Il concessionario ha l'obbligo di istituire un servizio di sorveglianza a proprio carico durante l'utilizzo dei locali, a tutela della struttura e della incolumità di terzi.

La persona incaricata dal concessionario di detta sorveglianza è:

DELLA MARTA Sabina nata a Città della Pieve (PG) il 02.04.1966 residente in Fabro – Via delle Capanne n. 1/m Cell. 3357743701

Il concessionario è tenuto a verificare prima di ogni utilizzo, mediante il responsabile della sicurezza designato, che i locali siano idonei all'attività richiesta e che non siano presenti criticità che possano comportare pericolo per persone o cose. Il responsabile deve impedire l'utilizzo del locale nel caso siano presenti situazioni di pericolo o criticità e segnalarlo immediatamente al Comune o all'Istituto. Allo stesso modo l'attività deve essere immediatamente interrotta qualora le situazioni critiche o di pericolo si verifichino dopo l'inizio dell'attività stessa.

La persona designata quale responsabile della sicurezza è: AMONI Vincenzo MNAVCN57C28G148Q nato a Orvieto (TR) il 28.03.1957 residente in Ficulle Cell. 3662752925

Il Comune e l'Istituto non rispondono di danneggiamenti, furti ecc. a danno di persone, cose, animali che si verifichino durante o in conseguenza dell'utilizzazione dei locali, ne' si ritengono responsabili di quanto possa accadere all'interno o all'esterno delle strutture stesse per cause connesse all'uso che ne sia stato fatto.

E' a carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni, da chiunque causati, che si siano verificati durante o in conseguenza dell'utilizzo.

Il Comune e l'Istituto declinano ogni responsabilità in ordine a materiali, oggetti o altre cose che vengano lasciate incustodite nella sala al termine del periodo d'uso.

Art. 3) – L'ingresso nei locali è consentito soltanto agli incaricati del concessionario ed alle persone regolarmente iscritte ed abilitate a partecipare alle attività svolte.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di consentire l'ingresso a persone non autorizzate, restando il medesimo totalmente responsabile di qualunque conseguenza dell'inottemperanza a tale disposizione.

Art. 4) - L'uso dei locali è autorizzato per i seguenti giorni ed orari:

Mercoledì e Venerdì dalle ore 16,30 alle 17,30

per l'anno scolastico 2018-2019

Art. 5) - Divieti particolari:

- E' vietato appendere quadri o pannelli alle pareti, salvo specifica autorizzazione, ed effettuare qualsiasi intervento, in genere, che possa alterare le strutture.
- 2. E' fatto divieto di detenere liquidi infiammabili;
- ; E' fatto divieto di fumare. Il personale indicato dal concessionario e quello eventualmente in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto
- 4. E' fatto divieto di usare fiamme libere, fornelli, stufe a gas, stufe elettriche con resistenza a vista;
- 5. Deve essere evitato il sovraccarico delle linee elettriche;
- 6. E' fatto divieto di installare impianti fissi di qualunque genere.
- 7. È vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
- 8. È vietato cedere la chiave di accesso e permettere l'ingresso ad estranei non autorizzati;
- Art. 6) Il concessionario è penalmente e civilmente responsabile di ogni evento che si dovesse verificare in conseguenza dell'inottemperanza alle disposizioni impartite dalla presente convenzione.

Art. 7) - Il Comune e l'Istituto possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte del concessionario degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a loro carico.

Art. 8) - Il concessionario può risolvere la presente convenzione in ogni momento previo preavviso di trenta giorni.

Art. 9) - Al concessionario verrà consegnata una chiave del locale, a cura dell'Istituto. Detta chiave dovrà essere riconsegnata al termine dell'utilizzazione..

Art. 10) - Il concessionario designa quale affidatario delle chiavi il sig. AMONI Vincenzo MNAVCN57C28G148Q nato a Orvieto (TR) il 28.03.1957 residente in Ficulle Cell. 3662752925

Il quale sarà direttamente responsabile della conservazione e dell'uso delle chiavi stesse, ferma restando la responsabilità in solido del Concessionario. L'uso improprio delle chiavi e/o l'effettuazione di copie non autorizzate delle medesime comporterà la risoluzione della convenzione.

Art. 11) - Le spese fiscali relative al presente atto sono poste a carico del Concessionario.

Art. 12) - Il presente atto verrà registrato in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte inadempiente.

Art. 13) – Il foro competente in caso di controversie è quello di Terni.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Responsabile Comunale del Sorvizio

Il Rappresentante dell'Associazione

Vincenzo Amoni

Il Dirigente Scolastico

(Marcella Apintavalle)

Decon Kurceur